

Roma, 3 ottobre 2018

Circolare n. 157/2018

Oggetto: Lavoro – Mantenimento della CIGS per cessazione di attività – Art. 44 del D.L. 28.9.2018, n. 109, su G.U. n. 226 del 28.9.2018.

Con una disposizione di carattere generale inserita nel *decreto Genova* è stata mantenuta anche per il biennio 2019-2020 la possibilità per le aziende di ricorrere alla CIGS (*cassa integrazione straordinaria*) anche nei casi di cessazione dell'attività produttiva.

Com'è noto, tale causale era stata soppressa dal *Jobs Act* (DLGVO n. 148/2015) in quanto ritenuta poco coerente con la finalità dell'istituto di offrire un sostegno ai lavoratori di un'impresa in crisi ma con possibilità di ripresa. Lo stesso provvedimento peraltro aveva mantenuto in via transitoria per il triennio 2016-2018 la causale in questione in presenza di determinate condizioni previste dal D.M. 25.3.2016 e nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

In base alla nuova disposizione il ricorso alla CIGS per cessazione di attività potrà avvenire fino ad esaurimento delle suddette risorse rimaste inutilizzate al termine del triennio; potrà avere una durata fino ad un massimo di 12 mesi e potrà essere autorizzato qualora *sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata*. La concessione del trattamento di integrazione salariale è subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione interessata.

Si rammenta che il campo di applicazione della CIGS comprende, tra le altre, le imprese inquadrate previdenzialmente nell'industria con oltre 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti) nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (sempre compresi dirigenti e apprendisti).

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [95/2016](#) e [163/2015](#)
Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 226 del 28.9.2018

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo V
Ulteriori interventi emergenziali
*****OMISSIS*****

Art. 44
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO